

## Edizione di mercoledì 18 febbraio 2015

### ACCERTAMENTO

[Per l'induttivo possono utilizzarsi anche le fatture oggetto di sequestro](#)

di Maurizio Tozzi

### RISCOSSIONE

[Il fermo amministrativo: e chi l'ha visto mai?](#)

di Massimo Conigliaro

### DICHIARAZIONI

[Le novità 2015 sulle detrazioni del 50% e del 65%](#)

di Luca Mambrin

### CONTROLLO

[La significatività nel lavoro di revisione legale](#)

di Andrea Soprani

### PATRIMONIO E TRUST

[Il trust interno e il ruolo della Convenzione de L'Aja](#)

di Sergio Pellegrino

### BACHECA

[Corso di alta specializzazione: "Come gestire e superare la Crisi d'impresa"](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

## ACCERTAMENTO

---

### **Per l'induttivo possono utilizzarsi anche le fatture oggetto di sequestro**

di Maurizio Tozzi

La Corte di Cassazione con la sentenza **n. 1951 depositata il 4 febbraio 2015** torna ad esprimersi sul delicato tema dell'accertamento induttivo puro, sottolineando come al ricorrere del presupposti normativi l'Amministrazione finanziaria sia **autorizzata** ad espletare tale tipologia di accertamento, fondandosi su qualsiasi informazione comunque ottenuta come, nel caso analizzato, il ricorso a delle **fatture emesse oggetto di sequestro penale**.

La morale è sempre la stessa: quando il contribuente è **del tutto inattendibile** la strada delle ricostruzione induttiva è spianata. Dalla motivazione della sentenza n. 1951 in commento è possibile derivare quante violazioni siano state commesse, dalla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi alla mancata regolare tenuta delle scritture contabili, concretizzandosi **l'impossibilità** di acquisire qualsiasi tipologia di documentazione di natura contabile e/o amministrativa in grado di consentire l'analisi della posizione del contribuente.

In ciò peraltro trova compiuta definizione la distinzione tra l'accertamento induttivo puro e l'accertamento c.d. analitico induttivo. Mentre nella prima ipotesi i dati risultanti dalle scritture contabili sono completamente inattendibili, nel secondo caso si è in presenza di **lacune parziali**, tanto che a parere della Suprema Corte “*(...) la incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, le cui lacune possono essere colmate dall'ufficio accertatore utilizzando anche presunzioni semplici .... rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 2729 del codice civile, per dimostrare l'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, ovvero l'inesistenza di componenti negativi dichiarati*”**.** Tale comportamento invece non può essere assunto nelle casistiche che conducono all'accertamento induttivo puro, posto che le omissioni e le false indicazioni sono talmente gravi, numerose e ripetute da inficiare **radicalmente l'attendibilità** e, di conseguenza, **l'utilizzabilità dei dati contabili**, magari anche in apparenza regolari. Secondo i giudici di piazza Cavour in tale ipotesi l'Amministrazione finanziaria “*(...) può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari (...)*”.

Ne consegue la conferma della legittimità dell'accertamento induttivo puro e l'utilizzabilità ai fini della determinazione di maggiori ricavi di **qualsiasi informazione, dato o notizia** comunque raccolti o venuti a conoscenza, compresi il volume d'affari dichiarato dal contribuente (nel caso *de quo*, desumibile dalle fatture emesse oggetto di sequestro penale), oppure, ipotesi classica, la **redditività media** del settore specifico in cui opera l'impresa sottoposta ad

accertamento.

Sul tema è fondamentale poi una riflessione: la sentenza n. 1951/2015, seppur tra le righe, esplicita che l'accertamento induttivo è **utilizzabile** anche quando la contabilità è **apparentemente corretta**, ma l'inattendibilità del contribuente è comunque palese. La casistica frequente in tale direzione è rappresentata dal comportamento **“antieconomico”** assunto nella conduzione dell'azienda, in contrasto con i canoni classici dell'attività imprenditoriale. In tale direzione appare utile richiamare la sentenza n. 1839 depositata in cancelleria il 29.01.2014, con cui la suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, ritenendo valido l'accertamento induttivo effettuato, fondato principalmente sul riscontro dell'antieconomicità dei risultati aziendali raggiunti, manifestati da un **ricarico praticamente irrisorio** nell'attività di riferimento, pari al 9,78% (settore della vendita a dettaglio dell'abbigliamento).

La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, in tal modo, tra l'altro, motiva la sua decisione: *“Questa Corte ha più volte affermato (...) che una volta contestata l'antieconomicità (...) poiché assolutamente contraria ai canoni dell'economia aziendale, incombe su quest'ultimo* (ossia il contribuente), *l'onere di fornire al riguardo le necessarie spiegazioni. In difetto, sarà pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo (...)”*. Ed ancora: *“E neppure tale potere di accertamento potrebbe considerarsi impedito dalla regolarità della contabilità (...) che non può costituire, a fronte di una condotta antieconomica (...) neppure una valida prova contraria (...)”*. Al che è ritenuto corretto l'accertamento operato, che ha determinato *“(...) in assenza di elementi di segno contrario forniti (...) un ricarico nella misura del 40%, secondo la media aritmetica semplice”*.

Dal che l'ovvia conclusione: non sono soltanto le palesi anomalie contabili o addirittura le omesse dichiarazioni a consentire il ricorso all'accertamento induttivo, ma è la **complessiva posizione** del contribuente che deve essere sempre attendibile nelle sue scelte e nei comportamenti e risultati raggiunti, non potendo rappresentare un baluardo efficace la mera regolarità delle scritture contabili.

## RISCOSSIONE

---

### ***Il fermo amministrativo: e chi l'ha visto mai?***

di Massimo Conigliaro

L'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 sul contenzioso è **chiaro**: il fermo di beni mobili registrati costituisce **atto impugnabile**. E numerosi sono in giudizi innanzi le commissioni tributarie che riguardano tali provvedimenti. Con una particolarità: che il documento che "certifica" il fermo amministrativo dell'autoveicolo non lo ha mai **visto nessuno!** Quanto meno al momento dell'iscrizione.

E' noto infatti che l'Amministrazione finanziaria – in uno slancio di "compliance" – aveva istituito un atto non previsto, all'epoca, da alcuna norma di legge, ovvero sia il "

**preavviso di fermo**". Tale atto è stato poi codificato dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 con la novella introdotta nel 2013. Con questa comunicazione – da notificarsi al debitore – Equitalia informa che vi sono delle somme

**iscritte a ruolo** che non risultano pagate, che sono state richieste con una determinata cartella di pagamento, ed avvisa che nel caso di mancato pagamento nel termine di **trenta giorni** procederà ad iscrivere il fermo su un bene mobile registrato di nostra proprietà (auto, moto, ecc.) del quale indica anche tipo e targa. E fin qui, nulla di strano.

L'art. 86 precisa altresì che non è prevista **alcuna ulteriore** comunicazione, con ciò modificando la precedente norma che stabiliva il successivo obbligo di informazione al debitore.

Accade nella prassi che il contribuente, che ritenga di non dover pagare la somma e che non riesca ad ottenere l'annullamento in autotutela della pretesa, si attrezzi per proporre **ricorso in Commissione Tributaria**. Ma quale atto impugna? Nei fatti, il più delle volte, il "preavviso"; ciò nella consapevolezza che in caso di mancato pagamento nel termine concesso – come riportato nell'atto – sarà

**effettivamente iscritto** il fermo sul bene mobile. In realtà, non è detto che l'iscrizione avvenga nel termine intimato: molto spesso passano anche

**alcuni mesi** prima che il fermo venga annotato nei pubblici registri automobilistici. Ed in questo modo si impugna un

**provvedimento amministrativo** in divenire, ancora

*in fieri!* Qualcuno in passato ha ipotizzato che il fermo – di cui si viene a conoscenza con la comunicazione denominata "preavviso" – possa essere impugnato dopo venti giorni (oggi divenuti trenta), così da avere una certezza (che in effetti è mera probabilità) che l'atto, nelle more, si sia "

**trasformato**" in fermo vero e proprio. La questione, però, così non regge.

Nell'ottica della

**tutela giurisdizionale**, sembra evidente che, se la norma parla di fermo amministrativo, l'atto impugnabile sia quello relativo al provvedimento iscritto nei registri mobiliari e **non certo il preavviso**, che potrebbe non trasformarsi mai in fermo.

Si potrebbe ipotizzare, allora, che sulla scorta della comunicazione inviata dall'Agente per la Riscossione, il fermo si perfezioni ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, una volta **trascorsi trenta giorni** dalla data di ricezione dell'atto e, per l'effetto, il ricorso possa essere presentato entro i successivi sessanta giorni, arrivando così ad un **irrituale termine** per impugnare di novanta giorni dalla data di ricezione del preavviso. Ciò per aggirare l'eventuale contestazione che l'immediata impugnazione del preavviso (entro trenta giorni dalla notifica) porti ad eccezioni di improcedibilità del ricorso.

**Soluzione che pare condivisibile.**

Qualche Commissione Tributaria in passato, attenendosi con rigore alla lettera della norma, ha ritenuto il

**preavviso di fermo atto non impugnabile** in quanto non previsto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 e, comunque, perché seguito poi dal fermo vero e proprio: soluzione probabilmente corretta in diritto, ma che – in pratica – non risolve il problema per il contribuente, al quale non viene successivamente fatta alcuna comunicazione, con ciò frustrandone le possibilità di tutela.

Una sentenza della

**Commissione Tributaria Provinciale di Roma** (Sezione LIX, n. 192 del 13.06.2007), prendendo spunto da una nota dell'Agenzia delle entrate (n. 57413 del 09.04.2003)

, ha qualificato il preavviso di fermo amministrativo quale

*provvedimento a formazione progressiva con efficacia differita* non ritenendo *necessaria una "consolidazione" dell'atto di preavviso al trascorrere dei venti giorni* (poi divenuti trenta)

*concessi per l'eventuale pagamento ai fini della sua impugnabilità dinanzi al Giudice tributario ... senza poi trascurare che la iscrizione al P.R.A. non ha efficacia costitutiva, ma la mera finalità di rendere pubblico il provvedimento di fermo.*

L'Agenzia delle entrate con la

**Risoluzione n. 181/E/2005** ha precisato che il preavviso assume, in caso di inadempimento del debitore, il valore di comunicazione di iscrizione del fermo, a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data della stessa.

In conclusione, per ragioni di praticità e di

**esigenze immediate di tutela giurisdizionale**, il contribuente oggi impugna un atto, il preavviso, qualificandolo il più delle volte come "fermo", identificandolo con un numero (quello del preavviso) che non è quello dell'atto amministrativo di cui si chiede l'annullamento (il fermo). Il tutto

**senza avere mai visto** – né a questo punto prodotto in giudizio – l'atto impugnato!

E magari alla fine, in caso di vittoria, ne ottiene pure  
**l'annullamento ...**

Con buona pace della certezza del diritto e delle più elementari regole giuridiche.

*Per approfondire le problematiche relative all'accertamento ti raccomandiamo questo master di specializzazione*

The advertisement features a blue header bar with the text "Master di specializzazione". Below this, on the left, is a vertical blue bar with the text "Master di 3 giornate intere". The main title "LABORATORIO PROFESSIONALE SULL'ACCERTAMENTO" is prominently displayed in large blue letters. Below the title is a subtitle in blue text: "Come contrastare le più diffuse tipologie di contestazioni dell'Amministrazione finanziaria partendo dall'analisi degli atti impositivi". The background of the advertisement is white with a subtle blue circular pattern.

hbspt.cta.load(393901, 'dbb8bcbb-9cce-411e-88b1-fcc4d95d7961', {});

## DICHIARAZIONI

---

### **Le novità 2015 sulle detrazioni del 50% e del 65%**

di Luca Mambrin

La Legge di Stabilità 2015 **ha prorogato anche per l'anno 2015**, mantenendo le aliquote potenziate del **50% e del 65%**, le detrazioni per interventi di **recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica**. Inoltre ha disposto:

- l'aumento, dal **1 gennaio 2015**, della ritenuta operata sui pagamenti effettuati con bonifico dal **4% all'8%**;
- l'allungamento da **6 a 18 mesi** il periodo entro il quale l'impresa costruttrice può cedere o assegnare l'unità immobiliare facente parte di un edificio ristrutturato, al fine di far godere all'acquirente della detrazione Irpef del 50% nel limite massimo di spesa di euro 96.000.

#### **Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio**

Come detto, il comma 47 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014, modificando l'art. 16 del D.L. n. 63/2013, ha prorogato la detrazione Irpef nella misura del **50% con un tetto massimo di spesa fino a 96.000 euro** per le spese sostenute **per interventi di recupero del patrimonio edilizio**. Dall'anno 2016 la detrazione tornerà a regime (aliquota al 36% fino ad un tetto massimo di spesa di 48.000 euro).

#### **Detrazioni per acquisto di mobili ed altri elettrodomestici**

La Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) prima e la **Legge di Stabilità 2015** dopo, modificando l'art. 16, comma 2 del D.L. 63/2013 hanno rispettivamente prorogato per **gli anni 2014 e 2015 la detrazione del 50%** per le spese sostenute per l'acquisto di **mobili** finalizzati all'arredo di un **immobile oggetto di ristrutturazione** nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). La detrazione spetta su un importo massimo non superiore a **10.000 euro** ed è riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le spese in esame sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della detrazione del 50%.

## Misure antisismiche

E' stata ulteriormente prorogata al **31 dicembre 2015** anche la possibilità di **usufruire** della **detrazione dall'imposta londa del 65%** fino ad un **ammontare complessivo di spesa** non superiore ad **euro 96.000** per unità immobiliare per le spese relative ad **interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche** ex art. 16-bis, comma 1 lett. i) del Tuir, le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione al D.L. n. 63/2013 (quindi dal **5 agosto 2013**) su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità definite tali dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 e **riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive**. Si tratta delle spese sostenute per la **messa in sicurezza statica sulle parti strutturali degli edifici**, per la **redazione della documentazione obbligatoria** atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio e per la **realizzazione degli interventi necessari** al rilascio della suddetta documentazione.

Dall'anno **2016** la detrazione tornerà a regime (aliquota al 36% fino ad un tetto massimo di spesa di 48.000 euro).

## Acquisto di immobili ristrutturati

L'art. 16-bis, comma 3 del Tuir prevede la **detrazione d'imposta** sulle spese sostenute per **l'acquisto o l'assegnazione** di unità immobiliari facenti parte di un **edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo** eseguiti da **imprese di costruzione o ristrutturazione** o da **cooperative edilizie** a condizione che le stesse provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile in uno specifico termine. Il **comma 48 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015** ha allungato tale termine **da 6 mesi a 18 mesi dalla fine dei lavori**, termine entro il quale l'impresa costruttrice o la cooperativa edilizia può provvedere alla cessione o all'assegnazione dell'immobile ristrutturato.

Per le spese per l'acquisto dell'immobile sostenute **dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015** spetta la detrazione nella misura del **50%**; l'acquirente o l'assegnatario dell'immobile dovrà calcolare la detrazione indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti su un importo forfetario pari al **25% del prezzo di vendita o di assegnazione entro l'importo massimo di euro 96.000**. Dall'anno 2016 questa detrazione ritirerà a regime (aliquota al 36% fino ad un tetto massimo di spesa di 48.000 euro).

Si riepilogano le detrazioni previste e l'ammontare massimo di spesa nella seguente tabella:

	25.06.2012		Dal	
	31.12.2015		01.01.2016	
	% Detraz	Limite spesa	%	Limite di spesa
Recupero patrimonio edilizio	50%	96.000	36%	48.000
Acquisto mobili ed elettrodomestici	50%	10.000	-	-
Misure antisismiche  <b>(spese dal 04.08.2013)</b>	65%	96.000	36%	48.000
Assegnazione di immobili ristrutturati  <b>(25% prezzo d'acquisto)</b>	50%	96.000	36%	48.000

### Interventi di riqualificazione energetica

Infine, la Legge di Stabilità 2015, ha ulteriormente prorogato al **31 dicembre 2015** la detrazione Irpef/Ires nella misura del **65%** prevista **per gli interventi di riqualificazione energetica**.

Inoltre la detrazione del **65%** spetta anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di:

- **schermature solari** di cui all'Allegato M del D.Lgs n. 311/2006, **sostenute nel periodo 01.01.2015 – 31.12.2015**, nel limite di **detrazione massima di euro 60.000**;
- **climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, **sostenute nel periodo 01.01.2015 – 31.12.2015** nel limite di

detrazione massima di euro 30.000.

Inoltre, per gli interventi su parti comuni condominiali la detrazione per le spese di riqualificazione energetica spetta nella misura del **65% se sostenute nel periodo 06.06.2013 – 31.12.2015**; rispetto alle precedenti disposizioni è stato uniformato il periodo agevolato per tali interventi a quelli eseguiti su singole unità immobiliari.

Un'ulteriore novità è stata introdotta dall'art. 12 del D.Lgs n. 175/2014, che ha **eliminato l'obbligo di inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d'imposta**.

<b>NORMA</b>	<b>TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>	<b>DETRAZIONE MASSIMA</b>	<b>LIMITE DI SPESA</b> Detrazione 55% fino al 05.06.2013	<b>LIMITE DI SPESA</b> Detrazione 65% dal 06.06.2013 al 31.12.2015
c. 344	interventi di riqualificazione globale energetica	€ 100.000	€ 181.818,18	€ 153.846,15
c. 345	interventi sull'invilucro degli edifici per la riduzione della trasmittanza termica	€ 60.000	€ 109.090,90	€ 92.307,69
c. 346	installazione di pannelli solari	€ 60.000	€ 109.090,90	€ 92.307,69
c. 347	sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	€ 30.000	€ 54.545,45	€ 46.153,85

Per l'anno 2015:

	<b>TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b>	<b>DETRAZIONE MASSIMA</b>	<b>LIMITE DI SPESA</b>	<b>LIMITE DI SPESA 2015</b>

			<b>Fino al 31.12.2014</b>	<b>Detrazione 65%</b>
	Acquisto e posa in opera di schermature solari	€ 60.000	0	€ 92.307,69
	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	€ 30.000	0	€ 46.153,85

Dall'anno **2016** anche questa detrazione ritornerà a regime, con aliquota al 36%.

## CONTROLLO

---

### ***La significatività nel lavoro di revisione legale***

di Andrea Soprani

La significatività rappresenta un aspetto fondamentale del processo di revisione. Il concetto di **significatività** (anche materialità nel linguaggio tecnico) vuole indicare che, per **gli utilizzatori del bilancio, alcuni aspetti**, siano essi considerati singolarmente o in forma aggregata tra loro, rappresentano **fattori importanti per decidere se e come relazionarsi con l'impresa** che lo ha redatto come, ad esempio, decidere **se avere dei rapporti economici con essa, o giudicare se investire nella stessa, o anche considerare se finanziare la sua attività**. Si capisce quindi che il revisore deve avere **informazioni sugli attuali o potenziali utilizzatori del bilancio** e usare il suo giudizio professionale per individuare quali **fenomeni (qualitativamente) possono influenzare le loro decisioni** e, anche, **quale sia la soglia quantitativa di errore** che li **indurrebbe a cambiare il loro atteggiamento** nei confronti dell'impresa. La premessa sulla complessità dei ragionamenti sottesi alla determinazione della significatività era doverosa poiché spesso, nella pratica professionale, il calcolo della significatività viene ridotto ad una semplice applicazione di percentuali a valori di bilancio.

La **significatività**, essendo **prima di tutto espressione di aspetti qualitativi rilevanti per gli utilizzatori** del bilancio, non deve mai essere intesa, dal punto di **vista quantitativo, come un valore assoluto**. Si tratta piuttosto di un'**area** che comprende l'intervallo tra i fenomeni che non sono significativi e quelli che, invece, lo sono sicuramente. Va inoltre ricordato che il lavoro di revisione non è un insieme di attività sequenziali e che, quindi, anche l'aspetto della significatività andrà determinato preliminarmente in sede di definizione della strategia generale di revisione e del relativo programma di dettaglio delle verifiche, ma andrà riesaminato nel corso del lavoro sulla base delle risultanze che le verifiche stesse faranno emergere. Tuttavia la determinazione della significatività, seppur preliminare, deve avvenire nella fase di pianificazione del lavoro, in quanto la sua quantificazione influenzera sia l'approccio al rischio che il revisore determinerà per l'incarico, sia la natura e ampiezza delle verifiche.

Veniamo ora agli aspetti operativi.

Sia nella definizione teorica, che nella applicazione pratica, la significatività viene determinata a più livelli che normalmente coincidono con:

- significatività **complessiva**;
- significatività **operativa**;
- significatività per la **rendicontazione degli aggiustamenti** riscontrati nelle verifiche.

Relativamente alla significatività complessiva, ossia a quella che viene determinata con riferimento al bilancio nel suo complesso, l'ISA Italia 320 non fornisce delle indicazioni pratiche quantitative poiché, come detto, secondo i principi professionali, **il calcolo della significatività implica l'esercizio del giudizio professionale**. Tuttavia il principio di revisione sottolinea che, spesso, nella *best practice* dei revisori, il punto di partenza per la sua quantificazione si basa su percentuali applicate a determinati valori di bilancio. Infatti, nella prassi professionale sia nazionale che internazionale, si sono ragionevolmente consolidati i seguenti parametri di massima per la determinazione della significatività complessiva di bilancio:

Valore di riferimento	Prassi nazionale		Prassi internazionale	
	% min	% max	% min	% max
Ricavi	0,5	1	1	3
Risultato operativo	n/d	n/d	3	7
Utile ante imposte	5	10	n/d	n/d
Totale attivo	0,5	1	1	3
Patrimonio netto	1	5	3	5

Si noti innanzitutto che alcuni dati che vengono utilizzati normalmente nella prassi italiana (es: utile ante imposte) non vengono invece considerati in quella internazionale e viceversa, come pure il *range* di percentuali appare variabile a parità di voce di bilancio (es: il valore massimo di % sui ricavi nella prassi nazionale è invece il valore minimo nella prassi internazionale). Questo ad **ulteriore conferma di quanto detto sopra, relativamente alla necessità di utilizzare il giudizio professionale sulla singola società più che affidarsi asetticamente a parametri numerici**.

Altra domanda lecita potrebbe essere, quale di questi parametri va scelto nelle singole fattispecie?

In linea di massima l'applicazione pratica tende a privilegiare **parametri basati sul risultato** per le **aziende orientate al profitto** e quelli basati sui **ricavi e/o sull'attivo** per quelle **non orientate al profitto**, mentre il valore del patrimonio netto viene utilizzato in entrambe le situazioni. Tuttavia, sempre nella pratica, si assiste anche all'applicazione, ad esempio, di percentuali basate sui ricavi e/o sull'attivo, anche quando l'azienda orientata al profitto versa in stato di crisi e quindi chiude il bilancio con risultati negativi o quando la remunerazione dell'amministratore/padrone e socio sia tale da rendere il risultato di bilancio un sostanziale

pareggio. Al di là del fondamento teorico, non è inoltre raro assistere all'applicazione di più percentuali, su più di un valore di bilancio, con la scelta di un valore medio sui risultati ottenuti (processo quantomeno discutibile, in quanto, come detto, la determinazione della significatività è un **giudizio professionale** e non un **calcolo matematico**). Tuttavia, qualunque sia il metodo scelto, anche quindi una decisione del revisore di un ammontare senza l'applicazione di nessuna percentuale, l'aspetto più importante della scelta è quello di rendere **esplicita la motivazione che ha condotto alla scelta di tale valore di significatività** che, come ogni altro documento redatto del revisore, dovrà essere conservato nelle carte di lavoro e darà conto del processo logico che il revisore ha compiuto per cercare di determinare la soglia quantitativa che potrebbe influenzare, come detto, le decisione del terzo fruitore del bilancio.

Determinata la materialità complessiva sarà inoltre necessario calcolare quella operativa. Qual è la finalità di questo ulteriore ammontare? Risiede nella necessità di considerare che gli errori in bilancio possono sì derivare da un singolo fenomeno che ha un importo superiore alla materialità complessiva, ma anche da una serie di errori che, singolarmente considerati, sono di ammontare inferiore alla significatività fissata per l'intero bilancio, ma, visti nel loro insieme, la superano e pertanto possono condurre lo stesso ad una rappresentazione non veritiera del bilancio oggetto di esame. Per questo il revisore avrà cura di determinare la significatività operativa ad un livello più basso di quella complessiva, in modo da ridurre la probabilità che l'insieme degli errori su singoli fenomeni di ammontare inferiore alla significatività, superi la significatività complessiva fissata per il bilancio e faccia pertanto incorrere il revisore nel rischio di emettere un giudizio sul bilancio non adeguato.

Nella prassi professionale la **significatività operativa viene di solito fissata ad una soglia che va dal 60% all'85%** della materialità **complessiva**, ovviamente basandosi, per la scelta di dove collocarsi all'interno del *range*, sulla esperienza che il revisore ha maturato su questo o su altri incarichi simili. Anche di questa decisione va lasciata traccia delle motivazioni della scelta nelle carte di lavoro. Da ultimo vi è anche la soglia per giudicare se un **errore sia di ammontare trascurabile** e quindi non richieda nemmeno la sua evidenziazione nella tabella che il revisore utilizza per rendicontare gli aggiustamenti riscontrati nel lavoro (nella prassi professionale si usano acronimi di origine anglosassone come *SUD – summary of unadjusted differences*, *SUM – summary of unadjusted mistakes – score sheet etc*) e che utilizza per discutere con la società le rettifiche riscontrate con il fine di procedere all'aggiustamento del bilancio o alla ricezione delle motivazioni che non conducono al suo aggiustamento. Si tratta quindi di importi che, a giudizio del revisore, neanche cumulati, avranno mai un effetto significativo sul bilancio e dei quali non si tiene memoria nelle carte conclusive della attività di revisione, in quanto non influenti ai fini dell'espressione del giudizio. Sempre nella prassi, tale soglia viene normalmente fissata su valori che vanno dal **5% al 15% della materialità operativa**.

Resta da indicare quale sia la correlazione tra **significatività e contenuto della relazione** del revisore.

Ipotizziamo quindi che il revisore abbia individuato un errore che eccede la significatività o una serie di errori che, considerati congiuntamente, superino la materialità. Innanzitutto va

ricordato che il revisore ha l'obbligo di discutere le differenze riscontrate con la direzione aziendale, con la finalità di far apportare degli aggiustamenti al bilancio e/o di recepire le motivazioni che inducono la direzione a non modificare il bilancio. Se la società accetta i rilievi, ovviamente il revisore non avrà nessun problema ad emettere un giudizio positivo sul bilancio. In caso di mancata accettazione, se il rilievo, o i rilievi, superano la materialità, il revisore dovrà emettere un **giudizio con un rilievo (o più rilievi)**, sempreché l'ammontare delle differenze riscontrate non siano così significative da minare l'attendibilità complessiva del bilancio poiché, in questo caso, egli dovrà emettere un **giudizio negativo**.

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***Il trust interno e il ruolo della Convenzione de L'Aja***

di Sergio Pellegrino

---

*Nel [numero precedente](#) della nostra rubrica settimanale dedicata al trust ci siamo concentrati sull'inquadramento di "che cosa sia un trust", evidenziando come l'istituto non sia contemplato dal nostro ordinamento. Oggi cerchiamo di capire su che base normativa possiamo istituire i trust che definiamo interni.*

---

: come vedremo in successivi contributi vi è quindi una normativa fiscale sul che ne regolamenta il "funzionamento" dal punto di vista tributario, ma non una disciplina civilistica.

Non essendo quindi il *trust* un istituto tipico del nostro ordinamento, ci dobbiamo chiedere a questo punto su quale **base normativa** possiamo istituire un *trust* in Italia.

I *trust* possono essere istituiti nel nostro Paese sulla base della **convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e loro riconoscimento**, che è stata ratificata dall'Italia nel 1989: siamo stati, tra l'altro, i secondi a procedere in tal senso dopo il Regno Unito.

Il fatto che gli inglesi abbiano ratificato per primi la convenzione dimostra come l'obiettivo primario della stessa **non fosse certo quello di favorire lo sviluppo dei trust che definiamo interni in paesi che come il nostro che sono non-trust**, ossia privi di una legislazione in materia o di una prassi consuetudinaria come appunto quella inglese.

L'obiettivo prioritario era invece quello di ottenere il **riconoscimento dei trust in ordinamenti diversi da quelli dalla cui legge sono retti**: per risolvere, ad esempio, le problematiche cui poteva andare incontro un cittadino inglese "munito" di *trust*, che si fosse stabilito in Italia o in Francia.

L'esigenza derivava dal fatto che **i diritti sui beni mobili ed immobili disposti in trust dipendono dalla legge del paese in cui questi si trovano** e allora si poneva il problema di come dovesse "interagire" con il diritto "locale", nel nostro caso quello italiano, il *trust*.

Che il problema fosse effettivamente presente, lo dimostrano i **precedenti giurisprudenziali** in materia di *trust* nel nostro Paese, alcuni dei quali davvero risalenti: ci sono infatti pronunce in

materia come quelle del tribunale di Oristano del 1956 o di Casale Monferrato del 1984, o addirittura una Cassazione di fine '800.

La convenzione ha determinato però come risultato più evidente quello dell'istituzione dei ***trust interni***.

Come possiamo definire il ***trust interno***? Ricorrendo ad una approssimazione, possiamo definire tale quel *trust* istituito in Italia, e cioè in un "paese *non-trust*", sulla base della legge di un "paese *trust*".

La convenzione legittima infatti il ricorso ad una **legge straniera** per istituire il *trust* nei paesi che l'hanno recepita: quindi il *trust* non è regolato dalla convenzione, ma dalla legge straniera scelta nell'atto istitutivo dal disponente, nella lettura mediata dalla convenzione stessa.

L'art. 2 stabilisce cosa costituisca *trust* ai fini della convenzione: "Ai fini della presente Convenzione, per *trust* si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato".

Quindi l'obiettivo della convenzione non è definire che cosa si intenda per *trust*, ma semplicemente quali sono gli istituti giuridici ai quali si applicano le disposizioni della convenzione stessa.

L'art. 6 della convenzione attribuisce poi al disponente la **scelta della legge applicabile**.

Nell'istituzione del *nostro trust* diventa quindi fondamentale la scelta della legge straniera.

La maggior parte dei *trust interni* nel nostro Paese segue la **legge di Jersey**, che beneficia di una giurisprudenza consolidata ed è una delle legislazioni più "avanzate" (qualcuno dice anche troppo, attese le frequenti modifiche che ha conosciuto negli anni recenti per rendere Jersey una legislazione sempre più "appetibile" per attrarre i *trust*).

Le leggi cui possiamo fare riferimento sono in realtà moltissime e la scelta dipenderà anche dalle finalità del *trust*, atteso che diverse sono, naturalmente, le possibilità riconosciute da ciascuna di esse: possono essere prese in considerazione quali valide alternative, ad esempio, la legge di **San Marino** del 2010, che ha l'evidente vantaggio di essere scritta in italiano, o quella di **Malta** del 2004, che ha invece il pregio di essere riconducibile ad uno Stato membro dell'Unione Europea.

**Ma sul tema della scelta della legge straniera torneremo in futuro con appositi contributi nella nostra rubrica.**



## BACHECA

---

### ***Corso di alta specializzazione: “Come gestire e superare la Crisi d’impresa”***

di Euroconference Centro Studi Tributari

Il Corso di alta specializzazione realizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania in partnership scientifica con Euroconference è un percorso formativo strutturato a moduli per una durata di sei incontri, con la formula 3 week end (venerdì + sabato mattina) svolti con una metodologia didattica fortemente orientata all'approfondimento analitico delle tematiche trattate e finalizzati a sviluppare e consolidare le conoscenze specifiche richieste al commercialista nello svolgimento della sua attività professionale.

Il percorso si pone l'obiettivo di fornire al commercialista gli strumenti giuridici utili per affiancare e assistere le imprese proprie clienti durante le delicate fasi di crisi aziendale, anche alla luce delle interpretazioni applicative dei Tribunali e degli orientamenti ormai consolidati degli istituti di credito. Particolare attenzione verrà dedicata allo strumento del concordato preventivo ed alle criticità del concordato preventivo in bianco, oggi strumento molto diffuso per la possibilità data alle aziende in crisi di ricevere un "ombrello protettivo" dalle azioni esecutive. Un focus specifico verrà dedicato alla figura del professionista nella veste di attestatore di piani di risanamento e concordatari. La giornata finale del percorso sarà incentrata sullo sviluppo di una simulazione pratica di utilizzo degli strumenti concorsuali.

## RELATORI

- Fabio Battaglia – Dottore Commercialista – Revisore Contabile
- Massimo Buongiorno – Docente di Finanza Aziendale Università Bocconi Milano
- Marco Capra – Dottore Commercialista – Theseus Dottori Commercialisti Associati
- Claudio Ceradini – Pubblicista – Dottore Commercialista – Docente a contratto Università di Verona

## DURATA E SEDE

Il Corso si sviluppa nell'arco di 36 ore d'aula, suddivise in 6 giornate di studio, dal 14 al 29 marzo 2015. Gli incontri si terranno il venerdì mattina e pomeriggio ed il sabato mattina secondo il seguente orario:

- venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30
- sabato: dalle 9.00 alle 13.00

Le attività si terranno presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania – Via Grotte Bianche, 150 – Catania.

## **PROGRAMMA DEGLI INCONTRI**

### **1° incontro**

#### **DALLE ESIGENZE DELL'IMPRESA ALLA SCELTA DELLO STRUMENTO**

- La verifica delle esigenze dell'impresa
- La scelta dello strumento "giuridico" più idoneo

#### **IL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO**

- Il piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d, L.F.

### **2° incontro**

#### **PRENOTAZIONE DEGLI ISTITUTI NEGOZIALI E CONCORDATO IN BIANCO**

- La "prenotazione" degli strumenti negoziali per il superamento della crisi
- Verifiche preventive ed errori da evitare prima di iniziare una procedura concordataria
- La domanda di concordato "in bianco"
- Il ruolo e i poteri del Commissario Giudiziale e del Tribunale

### **3° incontro**

#### **CONCORDATO PREVENTIVO "LIQUIDATORIO" E "IN CONTINUITÀ"**

- L'utilizzo del concordato preventivo: linee guida dei Tribunali e aspetti problematici
- Il ruolo del Commissario Giudiziale e del Tribunale
- Il concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis, L.F.
- Gli effetti del Concordato Preventivo sui contratti di leasing risolti e pendenti
- Gli aspetti penalistici e gli "esimenti" dai reati fallimentari
- Prassi e limiti nell'utilizzo del pre concordato e del concordato in ipotesi di perdita del

## capitale sociale

### IL PESO DELLE BANCHE NELLA SCELTA DELLO STRUMENTO IDONEO ALLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

- La negoziazione del risanamento con il ceto bancario

## 4° incontro

### GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

- Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, L.F.

### GESTIONE DEL DEBITO ERARIALE E FISCALITÀ DELLA CRISI D'IMPRESA

- Gli adempimenti fiscali e contabili

## 5° incontro

### L'ATTESTAZIONE DEI PIANI PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI

- Ruolo e compiti del professionista attestatore e orientamenti giurisprudenziali
- La struttura della relazione attestativa: casistica e fac-simile
- Responsabilità del professionista attestatore

## 6° incontro

### LABORATORIO PRATICA PROFESSIONALE: LA GESTIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

#### IL CONFEZIONATORE

- Il ricorso con la proposta e il piano
- Concordato liquidatorio e concordato in continuità
- Il piano

#### L'ATTESTATORE NELLE VARIE FATTISPECIE PREVISTE NEL CONCORDATO

#### IL COMMISSARIO GIUDIZIALE

I PROTAGONISTI DENTRO AL PROCEDIMENTO

L'ESECUZIONE DEL CONCORDATO E IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE

FOCUS SU QUESTIONI DI ATTUALITÀ E CONTROVERSE

## **QUOTA DI PARTECIPAZIONE**

Il corso è destinato ad un numero di partecipanti non superiore a 40 ed il costo è di euro 450,00, oltre IVA.

## **MODALITÀ DI ISCRIZIONE**

È possibile iscriversi dall'[apposita area del sito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania](#) cliccando su “[Iscriviti online](#)” entro e non oltre il 02/03/2014.